

N. 166-1/2022 p.u.

RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
N° 4 e 5 / 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. **166-1/2022 p.u.** per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da:

MARCO FALUBBA (c.f. FLBMRC77C08B157N) e **LAURA FUSI** (c.f. FSULRA75M45Z110U),
con l'assistenza dell'avv. ANTONIO DESTINO e del gestore della crisi avv. SARA GUERINI

RICORRENTI

IN FATTO E IN DIRITTO

Il giudice,

rilevato che MARCO FALUBBA e LAURA FUSI, con l'ausilio del gestore della crisi avv. SARA GUERINI, hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, che prevede la messa a disposizione della somma di € 15.000,00 da versarsi in 49 mesi per il pagamento integrale dell'o.c.c. e del legale e, parziale, dell'INPS;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67, secondo comma CCII nonché dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che MARCO FALUBBA e LAURA FUSI sono qualificabili come consumatori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che, come disposto dal decreto di questo giudice del 13.01.2023, il piano è stato comunicato, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70, primo comma CCII;

rilevato che, con informativa depositata il 17.02.2023 ai sensi dell'art. 70, comma sesto CCII, il gestore della crisi ha dato atto che la creditrice Prestitalia s.p.a. si è opposta all'omologa del piano;

rilevato che, secondo la tesi di Prestitalia, i ricorrenti avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave (art. 69 CCII): *“Quest'ultimi, infatti, avrebbero dovuto considerare la propria posizione debitoria e valutare diligentemente la capacità di potervi far fronte, piuttosto che sottoscrivere diversi finanziamenti negli anni, contribuendo colposamente e gravemente a peggiorare la propria situazione economica”*;

rilevato che il gestore della crisi, su richiesta di questo giudice, ha depositato relazione integrativa

pagina 1 di 2



ribadendo l'assenza della predetta condizione ostativa: *“Si può quindi affermare che la famiglia Fusi-Falubba abbia contratto tale primo impegno con Prestitalia con la ragionevole prospettiva di poter rimborsare il finanziamento richiesto. [...] Gli introiti progressivamente crescenti dell'attività del sig. Falubba, del resto, confermano la costante capacità di rimborso nel tempo dei finanziamenti in oggetto da parte del nucleo familiare: dal momento dell'accensione dei prestiti, come esposto, la situazione lavorativa del nucleo in oggetto non ha subito peggioramenti (avendo costantemente mantenuto entrambi i coniugi le rispettive occupazioni, ancora oggi in essere), ma è anzi nel tempo migliorata stante il costante seppur lieve incremento dei redditi derivanti dall'attività del sig. Falubba. Pare quindi di poter affermare che, alla luce delle superiori premesse relative alle peculiarità della nuova attività del sig. Falubba, la famiglia abbia contratto anche tale secondo prestito con la ragionevole prospettiva di riuscire a rimborsarne la rata (peraltro di ammontare relativamente esiguo), e comunque senza colpa grave, malafede o frode”;*

rilevato che, già con la prima relazione, il gestore della crisi aveva attestato che i debiti per finanziamenti *“risultano essere stati contratti al mero scopo di far fronte alle esigenze primarie della vita, senza ulteriori finalità voluttuarie, soprattutto tenendo conto che gli istanti sono genitori di due figli minorenni, come tali non percettori di reddito e posti a esclusivo loro carico”;*

ritenuto che la valutazione finale del gestore sia suffragata da verifiche approfondite e da un *iter* argomentativo logico e coerente;

ritenuto che possa pertanto escludersi che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

accertata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

rilevato in conclusione che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 71 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MARCO FALUBBA (c.f. FLBMRC77C08B157N) e da LAURA FUSI (c.f. FSULRA75M45Z110U) come modificato con integrazione depositata il 17.02.2023;

dichiara chiusa la procedura.

Si dispone che la presente sentenza sia comunicata, a cura del gestore della crisi, ai creditori e pubblicata, a cura della cancelleria, entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma primo CCII.

Brescia, 9 giugno 2023

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

